

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre una reale ricezione da parte del pubblico di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

9/4546/**146**. De Mita.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo

21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili per la media della popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT.

9/4546/**147**. Carra.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del

digitale terrestre la diffusione, in almeno il 60 per cento delle famiglie italiane, di ricevitori-decodificatori idonei a consentire la ricezione dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale da satellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente interattività.

9/4546/**148**. Colasio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radiotelevisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre che il prezzo unitario dei decoder sia accessibile e, comunque, non

superiore del 20 per cento rispetto al canone annuale di abbonamento alle radiodiffusioni.

9/4546/**149**. Cardinale.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radiotelevisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre la quota di popolazione effettivamente in possesso di un decoder.

9/4546/**150**. Castagnetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre i programmi irradiati dalle reti digitali terrestri per una quota pari ad almeno l'80 per cento.

9/4645/**151**. Tanoni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre la quota di popolazione effettivamente raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri in modo tale da comprendere almeno l'80 per cento della popolazione.

9/4645/**152**. Monaco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre che la quota del territorio nazionale raggiunto sia almeno pari all'80 per cento della popolazione e che sia comprensiva di tutti i capoluoghi di provincia.

9/4645/**153**. Lusetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Sicilia.

9/4645/**154**. Camo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Sardegna.

9/4645/**155**. Soro.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Calabria.

9/4645/**156**. Loiero.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Puglia.

9/4645/**157**. Volpini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Campania.

9/4645/**158**. Villari.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Basilicata.

9/4645/**159**. Molinari.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Molise.

9/4645/**160**. Ruta.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Abruzzo.

9/4645/**161**. Mantini.

La Camera,
in sede di conversione del decreto-
legge 352/2003,

impegna il Governo

a recepire pienamente i rilievi espressi dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio alle Camere della legge concernente il riassetto del sistema radiotelevisivo in ordine all'effettivo «arricchimento del pluralismo televisivo» che deve essere considerato condizione necessaria cui l'Autorità per le garanzie dovrà fare riferimento in ordine alla definitiva cessazione del regime transitorio previsto dalla presente legge.

9/4645/**162**. Rizzo, Sgobio, Bellillo.

La Camera,
in sede di conversione del decreto-
legge 352/2003,

impegna il Governo

a recepire in maniera compiuta i rilievi espressi dal Capo dello Stato nel messaggio di trasmissione alle Camere della legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo in ordine all'effettiva realizzazione del pluralismo televisivo, accertando che la quota di popolazione pari al 50 per cento, prevista dalla presente legge, si riferisca alla popolazione effettivamente raggiunta dalle previste nuove reti digitali terrestri al fine di definire in maniera certa la porzione di cittadini che usufruisce del servizio in oggetto.

9/4645/**163**. Diliberto, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta.

La Camera,
in sede di conversione del decreto-
legge 352/2003,

premesso che:

la legge 249 del 1997, definisce «nazionale» una rete televisiva che copra

l'80 per cento del territorio nazionale, e che dunque sia in grado di raggiungere almeno il 90 per cento della popolazione italiana,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di applicazione della legge, che la quota di popolazione effettivamente raggiunta dalle reti digitali terrestri sia analoga a quanto previsto dalla suddetta legge.

9/4645/**164**. Armando Cossutta, Rizzo, Sgobio.

La Camera,
in sede di conversione del decreto-
legge 352/2003,

impegna il Governo

a recepire in maniera compiuta i rilievi espressi in sede di esame del presente decreto del presidente dell'Autorità per le garanzie per le comunicazioni in ordine alla determinazione di criteri certi cui l'Autorità debba attenersi in sede di verifica prevista dalla presente legge, considerando la presenza effettiva sul mercato di decoder a prezzi accessibili al fine di favorire la loro massima diffusione tra la popolazione italiana.

9/4645/**165**. Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Rizzo.

La Camera,
in sede di conversione del decreto-
legge n. 352 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere che i programmi effettivamente offerti al pubblico siano irradiati anche da soggetti diversi da quelli che diffondono programmi su reti analogiche.

9/4645/**166**. Bellillo, Sgobio, Pistone.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 352 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere che i programmi effettivamente trasmessi su tecnica digitale terrestre dallo stesso soggetto avente concessione analogiche siano anche diversi da quelli trasmessi dallo stesso sulle frequenze analogiche.

9/4645/**167**. Sgobio, Maura Cossutta, Pistone.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 352 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere che nelle trasmissioni irradiate tramite tecnica digitale terrestre da parte di soggetti operanti su rete nazionale analogica sia consentito l'accesso facilitato, anche per brevi periodi a fornitore di contenuti diversi dal soggetto detentore della concessione.

9/4645/**168**. Nesi, Rizzo.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 352 del 2003,

impegna il Governo

a garantire che il tasso di concentrazione televisivo nazionale, calcolato come la somma tra le quote di mercato, in termini di audience annuale, dei primi due gruppi televisivi, deve comunque essere almeno pari al tasso di concentrazione medio europeo.

9/4645/**169**. Vertone, Armando Cossutta, Pistone.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 352 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere che almeno il 60 per cento delle famiglie italiane disponga di ricevitori-decodificatori idonei a consentire la ricezione dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale da satellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente interattività.

9/4645/**170**. Maura Cossutta, Rizzo, Sgobio.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 352 del 2003,

impegna il Governo

a vigilare che il numero del *decoder* installato sia almeno pari al 30 per cento del numero degli abbonati RAI.

9/4645/**171**. Franci, Rizzo, Sgobio.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del provvedimento si prevede che fra i criteri che debbano quantificare la « complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri » sia compito dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni accertare « la presenza sul mercato di *decoder* a prezzi accessibili »;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ordine alla definitiva cessazione del regime transitorio, dovrà accertare l'effettivo arricchimento del pluralismo televisivo;

è necessario per il legislatore definire con chiarezza parametri oggettivi ed

indicatori empirici per la verifica che l'Autorità garante per la comunicazione dovrà effettuare;

impegna il Governo

a stabilire con più chiarezza la definizione di prezzi accessibili, tenuto conto delle riconosciute difficoltà economiche che stanno attraversando le famiglie italiane in merito all'aumento complessivo del costo della vita.

9/4645/**172**. Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) del provvedimento si stabilisce che l'offerta delle reti digitali terrestri debba prevedere anche « programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche »;

lo sviluppo del digitale terrestre è correlato ad una produzione di programmi, di contenuti, di servizi interattivi, del tutto innovativi rispetto al sistema analogico;

il quadro normativo comunitario e le conclusioni dei diversi consigli europei in ordine al sistema dell'informazione ed allo sviluppo delle diverse tecnologie hanno ritenuto essenziale tutelare, nella definizione delle regole, e promuovere, nelle linee di indirizzo adottate e nei programmi di ricerca finanziati, contenuti digitali di elevata qualità;

impegna il Governo

a operare in conformità ai principi ed alle linee di indirizzo comunitarie, promuovendo ogni opportuna sinergia e iniziativa di cooperazione fra i diversi paesi membri, in particolare ai fini della competitività

dell'industria europea dei contenuti nell'era digitale.

9/4645/**173**. Di Gioia, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Grotto, Intini, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premessi che:

le motivazioni per le quali il Presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento, con messaggio motivato, il progetto di legge in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo tenevano conto dei contenuti della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale in particolare nella parte in cui si chiedeva di definire in modo certo e improrogabile il momento della cessazione del cosiddetto regime transitorio;

sia nel rinvio al Parlamento del testo in oggetto che nel messaggio inviato nel luglio 2002 alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, si faceva esplicito riferimento alla necessità di raggiungere un effettivo pluralismo nell'informazione;

il presente decreto-legge impegna l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, a svolgere un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi in digitale terrestre;

impegna il Governo

a definire con chiarezza, qualora non si verificano le condizioni previste dal comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1, i tempi e le misure dirette a imporre alle reti private eccedenti di trasferirsi sul satellite, restituendo allo Stato le frequenze analogiche abusivamente occupate.

9/4645/**174**. Buemi, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

le motivazioni per le quali il Presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento, con messaggio motivato, il progetto di legge in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo tenevano conto dei contenuti della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale in particolare nella parte in cui si chiedeva di definire in modo certo e improrogabile il momento della cessazione del cosiddetto regime transitorio;

il presente decreto-legge impegna l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, a svolgere un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi in digitale terrestre;

impegna il Governo

a stabilire il limite certo, in ordine di tempo, entro il quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dovrà adottare i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

9/4645/**175**. Boselli, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ordine alla definitiva cessazione del regime transitorio dovrà accertare l'effettivo arricchimento del pluralismo televisivo;

è necessario per il legislatore definire con chiarezza parametri oggettivi ed indicatori empirici per la verifica che l'Autorità garante per la comunicazione dovrà effettuare;

impegna il Governo

a stabilire con chiarezza la percentuale di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e satellitari che il pubblico dovrà ricevere dalle reti digitali alla data del 30 aprile 2004.

9/4645/**176**. Ceremigna, Albertini, Boselli, Buemi, Di Gioia, Grotto, Intini, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

le motivazione per le quali il Presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento, con messaggio motivato, il progetto di legge in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo tenevano conto dei contenuti della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale in particolare nella parte in cui si chiedeva di definire in modo certo e improrogabile il momento della cessazione del cosiddetto regime transitorio;

sia nel rinvio al Parlamento del testo in oggetto che nel messaggio inviato nel luglio 2002 alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, si faceva esplicito riferimento alla necessità di raggiungere un effettivo pluralismo nell'informazione;

è necessario, a questo scopo, superare l'attuale anomalia italiana, consistente nella cristallizzazione del duopolio Rai-Mediaset;

è indispensabile, per il raggiungimento di una compiuta democrazia liberale, realizzare in materia di pluralismo quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione;

il presente decreto-legge impegna l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, a svolgere un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi in digitale terrestre;

impegna il Governo

a definire con chiarezza i provvedimenti e i tempi necessari, qualora non siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 1 comma 1 lettere *a*), *b*) e *c*) del presente decreto, per il rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale n. 466 del 2002.

9/4645/**177**. Intini, Buemi, Albertini, Bosselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Papaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

il presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, Cheli, al pari di altri soggetti istituzionali o operatori di mercato, ha affermato come lo sviluppo del sistema del digitale terrestre debba necessariamente determinare un nuovo modello di regolazione, fondato essenzialmente sulla tutela della libera concorrenza tra gli operatori di rete e il diritto di accesso alle reti per chi produce contenuti;

secondo l'Autorità di garanzia la transizione e lo sviluppo del digitale terrestre richiedono necessariamente interventi regolatori differenziati a livello nazionale, flessibili nelle loro modalità, nel contempo fortemente coordinati e connessi agli indirizzi generali espressi in sede comunitaria;

in Italia, ciò impone elevate responsabilità in ordine al rapporto fra principi del mercato che regolano le telecomunicazioni e principi del servizio pubblico che ispirano il sistema radiotelevisivo;

impegna il Governo

a recepire gli indirizzi e le direttive comunitarie e in particolare ad operare — con riferimento al contratto di servizio — affinché sia pienamente ed effettivamente sostenuto il ruolo del servizio pubblico.

9/4645/**178**. Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249;

premesso che:

la programmazione televisiva prevede numerose interruzioni pubblicitarie anche delle opere dell'ingegno come le pellicole cinematografiche d'autore;

l'incerto confine tra la promozione di un prodotto commerciale e il contenuto artistico e culturale di un'opera appare di dubbio gusto e rischia di compromettere il valore dell'opera stessa;

il combinato disposto della nuova legge sull'assetto radiotelevisivo e del provvedimento attualmente all'esame rischia — oltre a mettere in discussione i valori del pluralismo dell'informazione — di svilire tutta la produzione artistica di qualità, troppo spesso banalizzata e ridicolizzata dalla forzata convivenza con operazioni commerciali legittime, ma quantomeno inopportune;

l'utente televisivo sprovvisto di sufficiente capacità critica — in particolare i minori — rischia di subirne le conseguenze più preoccupanti;

impegna il Governo:

a ipotizzare il varo di un provvedimento che segni un confine netto tra la fruizione dell'opera cinematografica o dello spettacolo televisivo e i messaggi pubblicitari, valutando l'opportunità di proibire le cosiddette « telepromozioni » che rappresentano un'inaccettabile ed ambigua forma di promiscuità tra intrattenimento e propaganda pubblicitaria.

9/4645/**179**. Mazzuca Poggiolini, Cima, Bulgarelli, Boato, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del provvedimento, fra gli obiettivi sottoposti all'esame dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, si stabilisce che la quota di popolazione che deve essere « coperta dalle nuove reti digitali terrestri » non debba essere inferiore al 50 per cento;

tale riferimento non necessariamente può garantire una diffusione omogenea sul territorio nazionale;

ai fini di una corretta valutazione dell'Autorità di garanzia, sia in relazione alle leggi vigenti che alle direttive comunitarie in materia, occorra far riferimento ad effettive condizioni di sviluppo delle trasmissioni in tecnica digitale e dunque di fruizione dei programmi da parte degli utenti;

all'articolo 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997, quali requisiti essenziali alle concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale si prevede « l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio »;

in un sistema televisivo in cui lo sviluppo delle reti digitali terrestri sia in termini di mercato adeguati, anche rispetto ad altre modalità di trasmissione di programmi e di servizi interattivi tramite tecnologia digitale, come la tv via cavo o di tv digitale via Adsl, è necessario acquisire livelli di diffusione non inferiori a quanto previsto per le concessioni nazionali delle reti in analogico;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a consentire che la quota di popolazione in grado di essere raggiunta dalle reti digitali terrestri corrisponda a livelli di diffusione non inferiori a quanto previsto per le concessioni nazionali delle reti in analo-

gico e in modo omogeneo sul territorio nazionale.

9/4645/**180**. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249;

premesso che:

ritiene importante dare attuazione reale ai valori della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione sanciti dalla Costituzione, anche con un'effettiva e concreta possibilità di libera iniziativa senza vincoli inutili alla possibilità di trasmettere per le piccole televisioni;

una serie di piccole emittenti, cosiddette « di strada », da tempo trasmette, pur in assenza di concessione, su frequenze assegnate formalmente ad altre emittenti, ma inutilizzate e inutilizzabili da parte delle concessionarie, svolgendo comunque un ruolo sociale, culturale e civico importante senza ledere di fatto diritti altrui, e soprattutto senza alcun fine economico,

impegna il Governo

a consentire, in via provvisoria, alle emittenti di strada di continuare a trasmettere nei cosiddetti coni d'ombra, con l'obbligo di non disturbare in alcun modo le frequenze utilizzate dai concessionari originali;

a disporre, al momento della stesura del codice della radiotelevisione, strumenti atti a garantire, per quelle realtà sociali senza fini di lucro, la possibilità di utilizzare i coni d'ombra delle frequenze concesse, nel rispetto anche formale della normativa.

9/4645/**181**. Lion, Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249;

premesso che:

il 20 novembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla concentrazione nei mezzi di informazione nella quale afferma la necessità di creare un mercato europeo dei media per far fronte a una crescente disparità tra le regolamentazioni nazionali e salvaguardare la libertà e il pluralismo dell'informazione;

in tema di pluralismo dell'informazione, il 4 settembre 2003, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui diritti umani nel mondo nel 2002 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti umani e, al punto 37 di tale risoluzione, il Parlamento europeo deplora che nell'Unione europea il problema della concentrazione del potere mediatico nelle mani di alcuni gruppi non abbia ancora trovato una soluzione legislativa;

il Parlamento europeo ha in più circostanze espresso la propria preoccupazione relativamente al fatto che in Italia permanga una situazione di concentrazione del potere mediatico, senza che sia stata adottata una normativa sul conflitto di interessi;

il 4 dicembre 2003, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in relazione alla comunicazione della Commissione sulla politica globale dell'UE contro la corruzione; il Parlamento europeo ritiene che il pluralismo dei mezzi di comunicazione e la libertà di informazione siano fattori essenziali di una efficace strategia anticorruzione, sia a livello nazionale sia a livello europeo, ed esorta pertanto la Commissione a verificare che tali principi, ripresi anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e

dal progetto di Costituzione europea, siano correttamente rispettati dagli Stati membri;

il 4 dicembre 2003 la Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo è stata autorizzata dalla Conferenza dei Presidenti, ad elaborare una relazione di iniziativa « sui rischi di violazione delle libertà fondamentali nell'Unione europea e in particolare in Italia, in materia di libertà d'espressione e d'informazione come definita in particolare dall'articolo 11, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea »;

il problema del pluralismo dei media in Italia è oggetto di specifiche considerazioni anche nel progetto di relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2003, presentato il 15 gennaio 2003 e attualmente in discussione presso la Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni;

il provvedimento in esame conferma le preoccupazioni espresse in sede comunitaria in materia di mancanza di pluralismo di informazione e del rischio della concentrazione del potere mediatico;

impegna il Governo

a tenere conto di quanto emergerà dalle relazioni della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo e a valutare l'opportunità di rivedere l'intero impianto normativo sull'assetto radiotelevisivo sulla base delle reali esigenze di pluralismo dell'informazione.

9/4645/**182**. Bulgarelli, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento si prevede che fra i

criteri che debbano qualificare la « complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri » sia compito dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni accertare « la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili »;

le soluzioni tecniche e di regolamentazione ad esempio individuate dal Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali costituito nell'ambito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recepite nella direttiva 216 del 2000 con il parere positivo della Commissione europea e del Ministero delle comunicazioni, individuano in un modello di decoder unico, con tecnologia accessibile e costi contenuti la base oggi commercialmente più rilevante rispetto allo sviluppo di decoder con moduli multi standard — in grado cioè di ricevere con lo stesso decoder la televisione digitale terrestre, via cavo e via satellite — che richiederebbero investimenti e presenterebbero attualmente costi elevati;

gli indirizzi normativi adottati negli altri Paesi europei hanno privilegiato profili minimi i cui obiettivi essenziali è stato rendere compatibili l'innovazione tecnologica con la difesa degli interessi dei consumatori, con il progressivo abbattimento delle barriere di accesso costituita, o percepita come tale dall'utente, del costo del ricevitore;

in relazione alla direttiva comunitaria 95/47 — alla base della regolamentazione in materia di accesso condizionato — tali criteri sono stati recepiti nella determinazione dei costi e delle tipologie di licenza dai diversi enti regolatori nazionali;

la definizione, dunque, di « prezzi accessibili » corrisponde, in termini effettivi di diffusione e competitività economica delle offerte di programmi e servizi interattivi, non soltanto alla presenza ma, sostanzialmente, all'acquisto dei decoder;

impegna il Governo

a favorire le condizioni necessarie ad una effettiva diffusione fra gli utenti dei decoder per la ricezione del segnale digitale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

9/4645/**183**. Pecoraro Scanio, Lion, Bulgarelli, Zanella, Boato, Cento, Cima.

La Camera,

considerato che:

la legge « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI — radio televisione italiana Spa nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione » approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003;

tenuto conto che

in data 15 dicembre 2003 il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla predetta legge;

rilevato che:

nelle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale con sentenza 466/2002 è fondamentale perché siano rispettati i principi di democrazia nel settore delle comunicazioni che sia necessariamente intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante dalla diffusione delle trasmissioni in digitale terrestre;

impegna il Governo

a far sì che in sede europea siano defluiti quanto prima gli standard tecnologici dei decoder da adottare nei Paesi della Unione Europea.

9/4645/**184**. Titti De Simone.

La Camera,

considerato che:

la legge « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – radio televisione italiana Spa nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione » approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003;

tenuto conto che

in data 15 dicembre 2003 il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell’articolo 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla predetta legge;

rilevato che:

nelle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale con sentenza 466/2002 è fondamentale perché siano rispettati i principi di democrazia nel settore delle comunicazioni che sia necessariamente intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante dalla diffusione delle trasmissioni in digitale terrestre;

impegna il Governo

a dotare l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli adeguati strumenti per rilevare la reale diffusione dei decoder nella famiglie italiane.

9/4645/**185**. Russo Spena.

La Camera,

considerato che:

la legge « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – radio televisione italiana Spa nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione » approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003;

tenuto conto che

in data 15 dicembre 2003 il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell’articolo 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla predetta legge;

rilevato che:

nelle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale con sentenza 466/2002 è fondamentale perché siano rispettati i principi di democrazia nel settore delle comunicazioni che sia necessariamente intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante dalla diffusione delle trasmissioni in digitale terrestre;

impegna il Governo

a dotare l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli adeguati strumenti per rilevare la reale diffusione dei decoder nella famiglie italiane;

che la reale diffusione sia elemento di giudizio sull’esistenza del pluralismo informativo come richiamato nelle sentenze della Corte costituzionale in materia.

9/4645/**186**. Giordano.

La Camera,

premesso che:

all’articolo 1, comma 1, lettera c) del provvedimento si stabilisce che l’offerta delle reti digitali terrestri debba prevedere anche « programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche »;

nel corso delle audizioni sul disegno di legge A.C. 310 in materia di assetto radiotelevisivo, all’esame della Camera dei deputati, il Presidente della Rai ha richiamato lo sviluppo del digitale terrestre come opportunità « di un reale ampliamento del pluralismo » ed ha affermato che, in questi termini, « offre alla Rai la possibilità di consolidare e rilanciare il suo ruolo di *leadership* nella produzione dei contenuti »;

le attuali offerte di programmi e contenuti, attraverso i multiplex accesi dalla concessionaria pubblica e da Mediaset, presentano forti profili di continuità con i programmi e contenuti trasmessi in analogico o in via satellitare;

in Europa, il digitale terrestre ha avuto effettivi livelli di crescita nei Paesi in cui si è affermata un'offerta di contenuti e di canali innovativi e di opportunità di uso interattivo — la cosiddetta « televisione free » — e non la riproposizione, attraverso un diverso mezzo trasmissivo, di modelli produttivi e contenuti già presenti sul mercato e nel sistema televisivo;

impegna il Governo

ad operare affinché sia adottato un quadro organico, sotto il profilo normativo e giuridico, in grado di assicurare condizioni certe agli operatori e dunque tali da favorire le azioni necessarie alla sperimentazione e all'offerta di canali e contenuti innovativi ed all'accesso, nel digitale terrestre, di nuovi soggetti rispetto al sistema analogico.

9/4645/**187**. Boato, Lion, Bulgarelli, Zannella, Pecoraro Scanio, Cento, Cima.

La Camera,

premessi che:

le motivazioni per le quali il Presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento, con messaggio motivato, il progetto di legge in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo tenevano conto dei contenuti della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale in particolare nella parte in cui si chiedeva di definire in modo certo e improrogabile il momento della cessazione del cosiddetto regime transitorio;

sia nel rinvio al Parlamento del testo in oggetto che nel messaggio inviato nel luglio 2002 alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, si faceva

esplicito riferimento alla necessità di raggiungere un effettivo pluralismo nell'informazione;

è necessario, a questo scopo, superare l'attuale anomalia italiana, consistente nella cristallizzazione del duopolio Rai-Mediaset;

è indispensabile, per il raggiungimento di una compiuta democrazia liberale, realizzare in materia di pluralismo quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione;

il presente decreto legge impegna l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, a svolgere un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi in digitale terrestre;

impegna il Governo

a stabilire con chiarezza una percentuale di previsione di presenza di decoder che sia pari perlomeno al 30 per cento di quello degli abbonati alla RAI.

9/4645/**188**. Grotto, Intini, Buemi, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Papatterra.

La Camera,

premessi che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ordine alla definitiva cessazione del regime transitorio dovrà accertare l'effettivo arricchimento del pluralismo televisivo;

è necessario per il legislatore definire con chiarezza parametri oggettivi ed indicatori empirici per la verifica che l'Autorità garante per la Comunicazione dovrà effettuare;

impegna il Governo

a stabilire, data la necessità di raggiungere un effettivo pluralismo, alla data del 30

aprile 2004 che gli utenti dovranno ricevere programmi diversi da quelli attualmente ricevuti sui canali analogici.

9/4645/**189**. Pappaterra, Villetti, Intini, Buemi, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto.

La Camera,

premesso che:

le motivazioni per le quali il Presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento, con messaggio motivato, il progetto di legge in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo tenevano conto dei contenuti della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale in particolare nella parte in cui si chiedeva di definire in modo certo e improrogabile il momento della cessazione del cosiddetto regime transitorio;

sia nel rinvio al Parlamento del testo in oggetto che nel messaggio inviato nel luglio 2002 alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, si faceva

esplicito riferimento alla necessità di raggiungere un effettivo pluralismo nell'informazione;

è necessario, a questo scopo, superare l'attuale anomalia italiana, consistente nella cristallizzazione del duopolio Rai-Mediaset;

è indispensabile, per il raggiungimento di una compiuta democrazia liberale, realizzare in materia di pluralismo quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione;

il presente decreto legge impegna l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, a svolgere un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi in digitale terrestre;

impegna il Governo

a stabilire con chiarezza una percentuale di previsione di presenza di decoder che sia pari perlomeno al 20 per cento di quello degli abbonati alla RAI.

9/4645/**190**. Villetti, Intini, Buemi, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Pappaterra.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 1,88

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0004250